



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 123 DATA COMUNICATO 23/01/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2130
Comunicazioni Segreteria.....	2130
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2130
Svincoli per Inattività – S.G. e S.	2131
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2132

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **martedì 28 gennaio 2025**, alle **ore 14:00**, presso l'impianto sportivo "**Francesco Cicogna**" **via Samaritano Petrignano di Assisi**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D.	ATLETICO GUBBIO	Bianconi Matteo
A.S.D.	CANNARA	Bompatri Alessandro Maria
A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966	Santagati Matteo
A.C.	CITTA' DI CASTELLO SSDARL	Clementi Lorenzo
P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.	Barbarossa Riccardo, Madera Matteo, Noviello Francesco
A.S.D.	DUCATO SPOLETO	Franchini Jacopo Maria
A.C.F.	FOLIGNO	Foresi Matteo, Galici Federico
A.S.D.	FONTANELLE	Barilari Giulio, Diamantini Edoardo, Fizmani Matteo
A.S.D.	GUALDO NEXT GEN	Bazzucchi Matteo, Depretis Davide, Pecci Leonardo, Picchi Alessandro
A.S.D.	NESTOR CALCIO	Montarani Mattia
	NUOVA ALBA A R.L.	Anihi Williams
A.S.D.	OLIMPIA UMBRIA	Toto Mattia
	ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Baccello Nicolò, Bellachioma Leonardo, Basili Emanuele,
		Chiasso Giovanni, Salvini Nicolò, Vidmidi Stanislav
A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL	Vinti Giacomo
F.C.D.	REAL VIRTUS	Passambrone Marco
A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA	Cassano Antonio, Rinchi Alessio, Zitoun Dauod
A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB	Bartoli Lorenzo, Cinaglia Mattia, Lucarelli Mattia,
		Maitini Tommaso, Sottolano Lorenzo
A.S.D.	VIRTUS COLLINA	Llamos Estrada Oliver
A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO	Pascucci Tommaso
	VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Bacchi Carlo, Boncompagni Christian, Boninsegni Marco,
		Milani Emilio
SSDSRL	VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO	Ameleti Andrea

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo VELINI
MEDICO	DR.	Roberto NELLI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto GIACOMETTI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea LUPORINI
COLLABORATORE	SIG.	Roberto CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 27 GENNAIO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: o cru@Ind.it e comunicazionicru@Ind.it.

Svincoli per Inattività – S.G. e S.

Viste le richieste di svincolo per inattività, relative ai tesseramenti di seguito trascritti, firmati dagli esercenti la potestà genitoriale, si procede conseguentemente allo svincolo a far data dal 23.01.2025, data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>data di nascita</u>	<u>Società</u>	<u>Deleg. Prov.le/Distr.</u>
MECAROZZI NICOLO'	17/06/2010	CASTIGLIONE DEL LAGO	PERUGIA
ARMADORI DIEGO	23/05/2009	FERENTILLO VALNERINA	TERNI

* * *

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 23 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. CICONIA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA COLONIA - CICONIA CALCIO DISPUTATASI A BASCHI IL 15.12.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 105 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA PER 0/3;**
- **AMMENDA DI €. 200,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE CHIOCCIA LEONARDO PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE CINIERO ENRICO PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE FRINGUELLO RICCARDO PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MONTEGIOVE MATTEO PER TRE GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte che al 32° del primo tempo è stato costretto ad interrompere la partita a causa di una rissa, originata dal comportamento del calciatore SCASSINI del Colonia, che ha visto coinvolti quasi tutti i calciatori di entrambi le squadre. Il direttore di gara ha individuato quelli maggiormente coinvolti, che sono stati – appunto – sanzionati dal G.S.

L'arbitro ha precisato che tutti i calciatori coinvolti nella rissa si colpivano reciprocamente con spinte, schiaffi e pugni. Ha precisato altresì che nella fase iniziale i calciatori del Ciconia sono intervenuti nel tentativo di proteggere un loro compagno di squadra aggredito dagli avversari, precisando tuttavia ulteriormente che in seguito anche i calciatori del Ciconia prendevano attivamente parte alla rissa.

Ciò premesso, la Corte rileva che le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti descritti dall'arbitro, sia con riferimento alla perdita della gara che per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori.

Considerato tuttavia che, sulla base delle dichiarazioni arbitrale, l'origine della rissa è ascrivibile ai componenti della società Colonia, si ritiene equo annullare la sanzione dell'ammenda inflitta dal G.S. nei confronti della società Ciconia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, **annulla la sanzione dell'ammenda inflitta dal G.S.**
Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 23 Gennaio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE A1

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA **A.S.D. PONTEVECCHIO SRL** E DALLA **A.S.D. DUCATO SPOLETO** IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO SRL – DUCATO SPOLETO DISPUTATASI A COLLESTRADA IL 04.01.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FRINGUELLO VRANA AKINEN PER NOVE GARE (A.S.D. PONTEVECCHIO SRL);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BORICI FLORIAN PER OTTO GARE (A.S.D. PONTEVECCHIO SRL);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE STELLA JACOPO PER OTTO GARE (A.S.D. DUCATO SPOLETO).**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.01.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

PRELIMINARMENTE LA CORTE DISPONE LA RIUNIONE DEI RECLAMI PER CONNESSIONE OGGETTIVA.

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e da quanto dichiarato dall'Arbitro in sede di audizione emerge che il calciatore Akinen Vrana è stato espulso per reiterate proteste e frasi ingiuriose e gravemente irriguardose nei confronti del Direttore gara, ritardando poi di circa un minuto l'uscita dal terreno di gioco: la corte ritiene che la sanzione irrogata dal G.S. sia eccessiva nella sua entità, potendo essere contenuta in cinque giornate di squalifica.

Risulta inoltre che, a fine gara, uscendo dal campo, il calciatore Jacopo Stella ha insultato e provocato il calciatore avversario Florian Borici, il quale ha a sua volta compiuto gesti osceni e pronunciato frasi volgari e allusive nei confronti del primo, senza che i due siano venuti a contatto: anche in questo caso l'entità della sanzione appare non commisurata ai fatti e meritevole di congrua rideterminazione, che la Corte individua in tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Akinen Vrana a cinque giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Jacopo Stella a tre giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Florian Borici a tre giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 23 GENNAIO 2025.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace